


REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI PIOSSASCO

VARIANTE PARZIALE del P.R.G.C n° 6
ai sensi dell art. 17, comma 5,
della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.



PROGETTO PRELIMINARE

verifica preventiva di assoggettabilita'
alla
Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.)

Progettisti della Variante n. 6:

Arch. Giovanni Tobia OGGIONI

Arch. Daniele ROSTAGNO

Responsabile del Procedimento della Variante n. 6:

Arch. Giovanni Tobia OGGIONI

P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 31-9698 del 30.09.2008
Rettificata con D.G.R. n° 16 - 10621 del 26/01/2009

- Variante n. 1, approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009;
- Modifica n. 1, approvata con D.C.C. n. 27 del 28.04.2011;
- Variante n. 2, approvata con verbale della Conferenza dei Servizi in data 18.05.2011;
- Variante n. 4, approvata con D.C.C. n. 35 del 27.09.2012;
- Variante n. 3, approvata con D.C.C. n. 44 del 16.11.2012;
- Modifica n. 2, approvata con D.C.C. n. 14 del 14.03.2014;
- Modifica n. 3, approvata con D.C.C. n. 15 del 14.03.2014;
- Variante n. 5, approvata con D.C.C. n. 56 del 27.11.2014;

Progetto Preliminare della Variante n. 6
adottato con D.C.C. n. 17 del 11.04.2014

1. PREMESSA

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte, al fine di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni in ordine economico e sociale.

Il presente documento è redatto al fine di verificare l'esclusione dall'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Progetto di Variante n. 6 al P.R.G.C. vigente.

L'argomento trattato dalla presente variante è volto alla modifica normativa di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti per l'adeguamento e/o la rettifica delle stesse rispetto alle riforme legislative nel tempo sopravvenute nonché ad una maggiore definizione del testo di alcuni passaggi normativi che hanno presentato qualche criticità di carattere interpretativo nella loro applicazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

Il presente documento fa riferimento alla proposta di Variante Parziale n. 6 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. "*Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale ed intercomunale*".

La valutazione ambientale di piani e programmi, definita Valutazione Ambientale Strategica e siglata VAS, è stata introdotta nel diritto della Comunità europea con l'emanazione della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente "*La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*", detta Direttiva VAS.

La direttiva, definiti i principali istituti della VAS (tra i quali il principio secondo cui la VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa), demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il 21 luglio 2004.

La direttiva è stata recepita nel diritto italiano con la Parte Seconda –intitolata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)*"– del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "*Norme in materia ambientale*", successivamente più volte integrata.

In sintesi, ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 (come sostituita dal D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008), la Valutazione Ambientale Strategica ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Nel caso di piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, deve essere effettuata qualora l'autorità competente valuti, attraverso la procedura di verifica di assoggettabilità, che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

In Piemonte, le varianti legislative apportate alla legge urbanistica regionale ha di fatto ricordato la normativa previgente inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo, come di seguito meglio descritto.

All'art. 3 bis della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. si riporta: "*Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.*"

In merito al presente documento si rammenta che ai sensi del comma 8 dell'art. 17 :*“le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.”*, in quanto nel caso specifico non vi sono le condizioni per l'esclusione dal processo di valutazione di cui al comma 9 che testualmente recita: *“ Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS”*.

Si procede, pertanto, alla stesura del presente documento in quanto: *“Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente [...] in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta Regionale”*.

A tal fine con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 08.10.2014 è stato all'uopo istituito l'Organo Tecnico Comunale, al quale verrà sottoposto il presente documento volto alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S.

L'Amministrazione comunale, pertanto, prima di procedere all'approvazione della Variante Parziale n. 6 al Vigente P.R.G.C., trasmette il presente documento tecnica di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. all'Organo Tecnico Comunale al fine di acquisirne il relativo parere; esso provvederà all'avvio del procedimento di valutazione nonché alla pubblicazione della relativa documentazione sul portale comunale.

Il presente documento è inteso, dunque, quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano al fine di adottare, sentito il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la variante alle fasi di valutazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

3. ILLUSTRAZIONE DELLE MOTIVAZIONI

In data 11 Aprile 2014 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 è stata adottato il progetto preliminare della Variante n. 6 al Vigente P.R.G.C..

Ai sensi del comma 7, dell'art. 17 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione sul sito informatico del Comune, la deliberazione e la documentazione allegata è stata inviata alla Provincia di Torino per il prescritto parere di competenza.

Con nota del 26.06.2014 la Provincia di Torino – Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica trasmetteva la deliberazione della Giunta Provinciale e la Determinazione del Dirigente del Servizio da cui si evince la compatibilità del progetto preliminare della Variante n. 6 con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.

Nel merito della variante n. 6, contestualmente al parere di compatibilità, sono state formulate alcune osservazioni nel merito, che, nella fattispecie, riguardano la mancanza di un prospetto numerico dal quale emerga la capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente così come specificato dall'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., nonché la necessità di sottoporre i contenuti della variante alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica così come prescritto dal comma 8 del medesimo articolo.

4. II PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE

Il Comune di Piossasco è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 31-9698 del 30/9/2008, rettificata con D.G.R. n. 16-10621 del 26.1.2009.

Lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto delle seguenti varianti e modifiche:

- Variante n. 1 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009;
- Modifica n.1 ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 27 del 28/4/2011;
- Variante n. 2 ai sensi dell'art. 16bis della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con verbale della Conferenza dei Servizi in data 18.05.2011;
- Variante n. 3 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 44 del 16/11/2012;
- Variante n. 4 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 35 del 27/09/2012;
- Modifica n. 2 ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 14 del 14.03.2014;
- Modifica n. 3 ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 15 del 14.03.2014;
- Variante n. 5 ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 56 del 27/11/2014;
- Variante n. 6 ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., adottata con D.C.C. n. 17 del 11/04/2014.

5. CONTENUTI DELLA VARIANTE

Nel corso di questi primi anni di efficacia del P.R.G.C. sono state effettuate alcune modifiche normative in ambito statale e regionale che rendono, pertanto, necessarie l'adeguamento e/o la rettifica del P.R.G.C. a tali riforme legislative sopravvenute.

Parallelamente si è manifestata la necessità di meglio definire il testo di alcuni passaggi normativi che hanno presentato qualche criticità di carattere interpretativo.

Per quanto sopra espresso, la presente Variante Parziale n. 6 al vigente P.R.G.C. prevede il semplice mutamento delle Norme Tecniche di Attuazione e, in particolare:

- non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente;
- non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi;
- non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali, a carattere storico, artistico, paesaggistico, ambientale ed idrogeologico;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale del vigente P.R.G.C., né le superfici territoriali, né gli indici di edificabilità relativi ad attività economiche;
- risulta compatibile con i vigenti piani sovracomunali.

Inoltre, la presente variante parziale:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi;
- non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- non interessa aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i., né ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività

produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili).

6. SINTESI NON TECNICA

L'art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., prescrive che la presente variante debba essere sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.

Considerato che il PRGC vigente è già stato assoggettato al processo di valutazione ambientale di cui alla D.G.R. n. 12-8931 avente per oggetto "*D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i. "Norme in materia Ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi*" si ritiene che la verifica di assoggettabilità e la eventuale Valutazione Ambientale Strategica (VAS) debba essere limitata agli aspetti della sola presente variante.

In riferimento alle modifiche normative apportate al PRGC vigente si ritiene che non vi siano effetti sull'ambiente o particolari effetti irreversibili sul territorio e, pertanto, si ritiene che la suddetta Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente non sia da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).